SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

01A12339

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Villanova d'Asti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Villanova d'Asti (Asti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villanova d'Asti (Asti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lorenzo Micheluzzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villanova d'Asti (Asti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 25 ottobre 2001, da dieci componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Asti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4972/13.4/116/Gab. del 25 ottobre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villanova d'Asti (Asti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lorenzo Micheluzzi.

Roma, 6 novembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A12612

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Latronico e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Latronico (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Latronico (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lidia Claudia Cimadomo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Latronico (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a deteminare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 17 ottobre 2001, da dieci componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4026/13-4/Gab. del 18 ottobre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Latronico (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Lidia Claudia Cimadomo.

Roma, 6 novembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A12613

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassinetta di Lugagnano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cassinetta di Lugagnano (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cassinetta di Lugagnano (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Luisa Inversini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cassinetta di Lugagnano (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 17 ottobre 2001, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/00102636/Gab. del 18 ottobre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cassinetta di Lugagnano (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Luisa Inversini.

Roma, 6 novembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A12614

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2001.

Autorizzazione alla Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'I.N.A.F. (Istituto nazionale di Astrofisica) nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, e le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembrte 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 303;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto nazionale di Astrofisica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto nazionale di Astrofisica nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 353

01A12441

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 agosto 2001.

Attuazione della direttiva della Commissione 2001/28/CE del 20 aprile 2001, concernente l'iscrizione della sostanza attiva «KBR 2738 (Fenhexamid)» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Considerato che, conformemente all'art. 6, par. 2, della direttiva 91/414/CE, il Regno Unito ha ricevuto una richiesta per l'iscrizione della sostanza attiva «KBR 2738 (Fenhexamid)» nell'allegato I della direttiva medesima;

Tenuto conto che il Regno Unito, in qualità di Paese relatore per la sostanza attiva «KBR 2738 (Fenhexamid)», ha effettuato il lavoro di valutazione sulla sostanza, presentando la relativa relazione;

Considerato che la relazione è stata riesaminata dal Comitato fitosanitario permanente ed il riesame si è concluso favorevolmente il 19 ottobre 2000;

Considerato, comunque, che il Comitato scientifico per le piante ha asserito che per l'utilizzazione della suddetta sostanza attiva, le autorizzazioni degli Stati membri devono comportare disposizioni relative alla gestione di rischi specifici in conformità all'allegato VI della direttiva citata;

Vista la direttiva della Commissione 2001/28/CE del 20 aprile 2001, concernente l'iscrizione della sostanza attiva «KBR 2738 (Fenhexamid)» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2001/28/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva «KBR 2738 (Fenhexamid)» nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

La sostanza attiva KBR 2738 (FENHEXAMID) è iscritta, fino al 31 maggio 2011, nell'allegato I del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della sanità adotta entro il 1° agosto 2001 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «KBR 2738 (Fenhexamid)».

2. È prorogato al 1° agosto 2002 il termine per le autorizzazioni temporanee concesse per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «KBR 2738 (Fenhexamid)» per quanto attiene al processo di esame e di decisione, in applicazione dei principi uniformi di valutazione di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, come modificato dal decreto ministeriale 3 novembre 1998.

Art. 3.

Nel caso di autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «KBR 2738 (Fenhexamid)» insieme ad altra sostanza attiva iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, deve essere presentato al Ministero della sanità un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo entro tre anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle predette sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Art. 4.

Il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194), è messo a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, a seguito di specifica richiesta.

Art. 5.

È consentita fino al 31 dicembre 2002 la commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 323

ALLEGATO

N.	Nome comune Numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
13	(Fenhexamid) CAS n. 126833-17-8 CIPAC n. 603	N-(2,3-dicloro-4-idrossifenil)-l-metil-cicloesanocarbossammide	≥ 950 g/kg	1° giugno 2001	31 maggio 2011	Possono essere autorizzate soltanto le utilizzazioni come fungicida. Nel processo decisionale secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al possibile impatto sugli organismi acquatici e devono procurare che nelle condizioni di autorizzazione siano incluse, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 19 ottobre 2000.

01A12494

DECRETO 6 agosto 2001.

Attuazione della direttiva della Commissione 2001/47/CE del 25 giugno 2001, concernente l'iscrizione della sostanza attiva «Paecilomyces Fumosoroseus» (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Considerato che, conformemente all'art. 6, par. 2, della direttiva 91/414/CE, il Belgio ha ricevuto una richiesta per l'iscrizione della sostanza attiva «Paecilomyces Fumosoroseus» (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) nell'allegato I della direttiva medesima;

Tenuto conto che il Belgio, in qualità di Paese relatore per la sostanza attiva «Paecilomyces Fumosoroseus» (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874), ha effettuato il lavoro di valutazione di tale sostanza, presentando la relativa relazione;

Considerato che la relazione è stata riesaminata dal Comitato fitosanitario permanente ed il riesame si è concluso favorevolmente il 27 aprile 2001;

Considerato, inoltre, che dalle valutazioni effettuate dal Comitato scientifico per le piante si può desumere che i prodotti fitosanitari contenenti la suddetta sostanza attiva soddisfino in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* e paragrafo 3 della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Vista la direttiva della Commissione 2001/47/CE del 25 giugno 2001, concernente l'iscrizione della sostanza attiva «Paecilomyces Fumosoroseus» (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2001/47/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

La sostanza attiva PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) è iscritta, fino al 30 giugno 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della sanità adotta entro il 31 dicembre 2001 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Paecilomyces Fumosoroseus» (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874).

2. È prorogato fino al 30 novembre 2002 il termine per le autorizzazioni temporanee relative a prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Paecilomyces Fumosoroseus» (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) concesse sulla base del rapporto di riesame. Tali autorizzazioni saranno revocate e, ove opportuno, sostituite da autorizzazioni a pieno titolo.

3. In applicazione dei principi uniformi da fissare da parte della U.E., il Ministero della sanità riesaminerà le autorizzazioni concesse entro dodici mesi dalla data di adozione di detti principi uniformi.

Art. 3.

Nel caso di autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Paecilomyces Fumosoroseus» (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) insieme ad altra sostanza attiva iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, deve essere presentato al Ministero della sanità un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo entro tre anni a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle predette sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Art. 4.

Il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194), è messo a disposizione di eventuali interessati, per consultazione, a seguito di specifica richiesta.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 322

ALLEGATO

N.	Nome comune Numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
18	«Paecilomyces Fumosoroseus» (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874)	Non di pertinenza	Occorre accertarsi dell'assenza di metaboliti secondari in ciascuna coltura di fermentazione, mediante cromatografia in fase liquidi ad alte prestazioni (HPLC)	1º luglio 2001	30 giugno 2011	Possono essere autorizzate soltanto le utilizzazioni come insetticida. Ogni coltura di fermentazione deve essere controllata mediante HPLC per accertarsi dell'assenza di metaboliti secondari. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 27 aprile 2001.

01A12495

DECRETO 6 agosto 2001.

Attuazione della decisione della Commissione 2001/520/CE del 9 luglio 2001, concernente la non iscrizione della sostanza attiva «Paration» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Vista la decisione della Commissione 2001/520/CE del 9 luglio 2001, relativa alla non iscrizione del «Paration» come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento CEE 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992;

Rilevato che il «Paration» è una delle 90 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento CE n. 933/94;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo un termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti «Paration», esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive norme previste in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva PARATION non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Paration», elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate dal 9 gennaio 2002.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono concesse o rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti «Paration».

Art. 2.

1. È consentita fino al 9 gennaio 2002 la fase di produzione, inclusi i materiali di confezionamento dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 1, comma 2.

2. È consentita fino al 9 luglio 2002 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1, per lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio, mentre è consentita fino al 9 agosto 2002 l'utilizzazione da parte degli operatori agricoli delle scorte medesime.

3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti «Paration» sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi, dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 321

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI LA SOSTANZA ATTIVA «PARATION»

N. ord.	Numero di registrazione	Nome prodotto	Data di registrazione	Impresa
1	1346	AB 10	16 novembre 1973	Sariaf - S.p.a.
2	2394	Agrofos 20	27 dicembre 1976	Sipcam - S.p.a.
3	2392	Agrofos 92/3	20 dicembre 1976	Sipcam - S.p.a.
4	2337	Agrofos normale 3	6 ottobre 1976	Sipcam - S.p.a.
5	2271	Agrotox 20	18 agosto 1976	Cheminova Agro Italia - S.r.l.
6	2374	Albos 3-5	13 dicembre 1976	Sariaf - S.p.a.
7	6851	Bapar Etil	11 novembre 1986	Agrichimica - S.r.l.
8	1605	Brutiacid Para	7 settembre 1974	Brutiachim - S.p.a.
9	2143	Carposan 20	9 aprile 1976	Isagro - S.p.a.
10	1261	Carposan 30 PB	14 gennaio 1974	Isagro - S.p.a.
11	2573	Dianthus 20	24 giugno 1977	Sipcam - S.p.a.
12	1467	Dimetiox	23 dicembre 1976	Industrie Chimiche Caffaro - S.p.a.
13	2411	E 605 FT 20	14 febbraio 1977	Bayer - S.p.a.
14	2681	Fosblanc	19 ottobre 1977	Cheminova Agro Italia - S.r.l.
15	2404	Foscanol	26 settembre 1981	Sariaf - S.p.a.
16	2517	Fosferno	16 giugno 1977	Syngenta Crop Protection - S.p.a.
17	4244	Fosfet 20	21 marzo 1981	Sivam - S.p.a.
18	2543	Fosforol 20	7 aprile 1977	Basf Agro - S.p.a.
19	6339	Fosfort	24 aprile 1985	Pavoni & C. - S.p.a.
20	2534	Fostox 1%	21 giugno 1977	Industrie Chimiche Caffaro - S.p.a.
21	2576	Fostox 25 P.B.	21 giugno 1977	Industrie Chimiche Caffaro - S.p.a.
22	2554	Fostox E 20	12 aprile 1977	Industrie Chimiche Caffaro - S.p.a.
23	1816	Gemafos 10 G	27 febbraio 1975	Scam - S.r.l.
24	174	Gemafos 50	20 novembre 1971	Scam - S.r.l.
25	2297	Geofos	9 luglio 1976	Industrie Chimiche Caffaro - S.p.a.
26	5019	Getinfos 20	23 ottobre 1982	Agricoltura Italia - S.r.l.
27	9194	Liquifos E	10 aprile 1997	Industrie Chimiche Caffaro - S.p.a.
28	2922	Litocide F	8 novembre 1978	Tecniterra - S.r.l.
29	3624	Malatox P 20	4 aprile 1980	Industrie Chimiche Caffaro - S.p.a.
30	1005	Mogran	10 ottobre 1972	Isagro - S.p.a.
31	2434	Novafos E 20	14 febbraio 1977	Cheminova Agro A/S
32	2362	Oleofos 20	12 dicembre 1976	Isagro - S.p.a.
33	2665	Oleovis Attivato	13 gennaio 1978	Eurozolfi - S.r.l.
34	193	Oliothion	17 giugno 1971	Basf Agro - S.p.a.
35	2495	P.R 20	19 marzo 1977	Isagro - S.p.a.
36	1097	Paracoccidol	16 aprile 1973	Industrie Chimiche Caffaro - S.p.a.
37	2416	Paragrin S	27 dicembre 1976	Chimiberg - S.r.l.
38	218	Paralbene	20 novembre 1971	Scam - S.r.l.
39	807	Parathion 20	29 febbraio 1972	Chemia - S.p.a.
40	1416	Parathion 25 PB Sipcam	24 gennaio 1974	Sipcam - S.p.a.
41	2966	Parathion Ital Agro 20	11 novembre 1978	Ital Agro - S.r.l.
42	2200	Paration G10	30 marzo 1976	Chemia - S.p.a.
43	1469	Paration G4	21 maggio 1974	Chemia - S.p.a.
44	2561	Paratoil	20 giugno 1977	Industrie Chimiche Caffaro - S.p.a.
45	2397	Paratoil E	27 dicembre 1976	Industrie Chimiche Caffaro - S.p.a.
46	724	Pertil	7 settembre 1974	Agrifarmax di R. Belloni
47	1630	Pox Konz	25 giugno 1974	Chimiberg - S.r.l.
48	615	Risina Avvelenata Siapa P	16 marzo 1972	Industrie Chimiche Caffaro - S.p.a.
49	2402	Sariafos 20 E	23 dicembre 1976	Sariaf - S.p.a.
50	1052	Silfos 10 Granulare	3 ottobre 1972	S.I.A.P.A. - S.r.l.
51	2572	Silfos E 20	20 giugno 1977	S.I.A.P.A. - S.r.l.
52	430	Sillol P	17 febbraio 1972	S.I.A.P.A. - S.r.l.
53	2662	Sillol PE	18 ottobre 1977	S.I.A.P.A. - S.r.l.
54	4496	Sivam 10 Microgranulare	22 ottobre 1981	Sivam - S.p.a.
55	2731	Spitfos 10 G	7 giugno 1978	Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano S.r.l.
56	2708	Tecnifos	13 gennaio 1978	Tecniterra - S.r.l.
57	2287	Tecnolifos	8 luglio 1976	Tecniterra - S.r.l.
58	1666	Terfos 10 Granulare	22 luglio 1974	Terranalisi - S.r.l.
59	2550	Terfos 20	13 aprile 1977	Terranalisi - S.r.l.
60	7014	Tetrafid	17 marzo 1987	Sipcam - S.p.a.
61	2788	Tetrafid Normale 6	19 aprile 1978	Sipcam - S.p.a.
62	2335	Tetrafos 10 G	20 dicembre 1976	Sipcam - S.p.a.
63	2472	Tetrafos 200	16 febbraio 1977	Sipcam - S.p.a.
64	2417	Visfos 25 PB	27 dicembre 1976	Agricoltura Italia - S.r.l.

01A12496

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Flak Elzbieta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Flak Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1986, presso l'Istituto professionale di medicina di Tomaszow Lubelski (Polonia), dalla sig.ra Flak Elzbieta, nata a Tomaszow Lubelski (Polonia), il giorno 22 agosto 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Flak Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12300

DECRETO 25 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Quispe Inciso Sonia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Quispe Inciso Sonia ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1998, presso la scuola di infermeria «Padre Luis Tezza» dell'Università «Riccardo Palma» di Lima (Perù), dalla sig.ra Quispe Inciso Sonia, nata a Lambayeque (Perù) il giorno 6 marzo 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Quispe Inciso Sonia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12301

DECRETO 25 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Huaman Nahui Nelly Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Huaman Nahui Nelly Carmen ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1998, presso la facoltà di infermeria dell'Università «S. Martin de Porres» di Lima (Perù), dalla sig.ra Huaman Nahui Nelly Carmen, nata a Lima (Perù) il giorno 13 luglio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Huaman Nahui Nelly Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12302

DECRETO 25 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rubio Torres Elena Silvia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rubio Torres Elena Silvia ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1991, presso la facoltà di infermeria dell'Università «San Martin de Porres» di Lima (Perù) dalla sig.ra Rubio Torres Elena Silvia, nata a Junin (Perù) il giorno 30 marzo 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rubio Torres Elena Silvia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12303

DECRETO 25 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rista Joana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rista Joana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la scuola per infermieri professionali «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) dalla sig.ra Rista Joana, nata a Fier (Albania) il giorno 31 luglio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rista Joana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12304

DECRETO 25 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Huamani Juarez Cecilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Huamani Juarez Cecilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1996, presso l'Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù), dalla sig.ra Huamani Juarez Cecilia, nata a Lima (Perù) il giorno 13 dicembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Huamani Juarez Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12305

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ambrosio Perucchetti Isabella di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ambrosio Perucchetti Isabella ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1995, presso l'Istituto semisuperiore di medicina di Vratza (Bulgaria) dalla sig.ra Ambrosio Perucchetti Isabella, nata a Vratza (Bulgaria) il giorno 15 gennaio 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ambrosio Perucchetti Isabella è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12306

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Inguil Rojas Maria Esther di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Inguil Rojas Maria Esther ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1994, presso l'Universidad Peruana Cayetano

Heredia di Lima (Perù), dalla sig.ra Inguil Rojas Maria Esther, nata a Lima (Perù) il giorno 26 febbraio 1959, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Inguil Rojas Maria Esther è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12307

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Panackova Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Panackova Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere pediatrico conseguito nella Repubblica slovacca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere pediatrico conseguito nell'anno 1991, presso l'Istituto per infermieri di Trencin (Repubblica slovacca), dalla sig.ra Panackova Maria, nata a Trencin (Repubblica slovacca) il giorno 30 settembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Panackova Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12308

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Jeimon Joseph di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Jeimon Joseph ha chiesto il riconoscimento del titolo di nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di nursing conseguito nell'anno 1996, presso M.V.T. Hospital di Bangalore (Karnataka - India) dal sig. Jeimon Joseph, nato a Manjoor Kerala (India) il giorno 10 maggio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Jeimon Joseph è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12309

DECRETO 5 novembre 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Policlinico di Modena ad includere un sanitario nell'èquipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1998.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO XIII DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, con il quale l'azienda ospedaliera Policlinico di Modena è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena in data 24 settembre 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che, facendo seguito a quelle emesse in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 dal Ministro della sanità, proroga ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dalla ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alla determinazioni che la regione Emilia-Romagna adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Policlinico di Modena è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 19 maggio 1998, il seguente sanitario:

dott. Paterlini Maurizio, dirigente medico di primo livello presso la clinica urologica dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il dirigente: BALLACCI

01A12493

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 ottobre 2001.

Graduatoria della cancellazione di quindici autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, concernente il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000 concernente la «cancellazione di quindici autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2001;

Considerato che l'art. 1 del suddetto decreto ministeriale 22 dicembre 2000, prevede la riduzione di complessive 15 autorizzazioni all'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, così distribuite in relazione alla riduzione di cui all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1998:

a) Venezia, 1 autorizzazione;

b) Chioggia, 2 autorizzazioni;

c) Pescara, 4 autorizzazioni;

d) Manfredonia, 6 autorizzazioni;

e) Molfetta, 2 autorizzazioni;

Considerato che per il compartimento marittimo di Venezia in relazione all'unica autorizzazione da ritirare, sono pervenute nei termini previsti 15 istanze; per Chioggia, in relazione alle due autorizzazioni da ritirare sono pervenute nei termini previsti 5 istanze; per Pescara, in relazione alle quattro autorizzazioni da ritirare sono pervenute nei termini previsti 6 istanze;

Considerato che per i compartimenti marittimi di Manfredonia e Molfetta, in relazione al previsto numero di autorizzazioni da ritirare, rispettivamente numero 6 e 2, non è pervenuta alcuna richiesta;

Considerato che la graduatoria dei ritiri delle autorizzazioni è da determinare secondo i criteri di cui all'art. 3, punto 4, del surrichiamato decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Vista l'anzianità della licenza di draga idraulica in capo allo stesso titolare, così come desunta dagli atti in possesso dell'Amministrazione;

Tenuto conto che sono pervenute, nei termini previsti complessivamente 26 istanze e, pertanto, non è applicabile l'art. 3, punto 1 del succitato decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

Valutata la necessità di cancellare complessive 15 autorizzazioni all'esercizio della cattura dei molluschi bivalvi con l'attrezzo draga idraulica, distribuendo gli ulteriori 8 ritiri disponibili nell'ambito dei compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia e Pescara ove, in relazione alle istanze pervenute, si desume il numero eccessivo di imbarcazioni autorizzate a tale attività, anche in relazione alla consistenza delle risorse;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa è approvata la seguente graduatoria di merito:

Compartimento marittimo di VENEZIA: autorizzazione da cancellare n. 1.

	TITOLARE	M.B.	N° UE	Anzianità Autoriz.	T.S.L.	H.P.	LUNG. P.P.	SISTEMI DI PESCA
1	Scarpa Massimo	A. MADRE 1VE 1214	16766	25.07.1981	9,01	143	12,85	Draga idraulica, attrezzi da posta
2	Ghezzo Gildo	ANTARES II 1VE 1144	16729	25.071981	5,76	131	10,95	Draga idraulica, attrezzi da posta
3	Ballarin Giovanni e Mario S.n.c.	AMEDEO 1VE 1071	16706	25.07.1981	5,74	130	10,82	Draga idraulica, attrezzi da posta
4	Costantini Emanuele	CESARE 2VE 1174	16821	25.08.1982	8,26	149	11,1	Draga idraulica
5	Boscolo Giorgio "Bibi"	S.MARIA 1VE 967	16667	12.04.1986	9,06	115	11,22	Draga idraulica
6	Buletto di Chiereghin A. e C. S.n.c.	OCEANIA V VE 7656	16546	03.06.1986	24,48	280	13,10	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
7	Scarpa Pietro	TIZIANA VE 7806	16556	29.08.1986	9,79	167	9,9	Draga idraulica, attrezzi da posta
8	Coop. Pesc. Aurora	KETTY 3VE 671	16971	28.11.1987	9,59	150	10,2	Draga idraulica, strascico
9	Troian Roberto	ELETTRA 3VE 902	7563	30.06.1990	16,17	149	13,8	Draga idraulica, strascico attrezzi da posta,circuizione
10	Coop.Pesc. Cavallino	N.GAETANO VE 8495	16969	02.05.1991	9,34	130	11,25	Draga idraulica, attrezzi da posta

	TITOLARE	M.B.	N° UE	Anzianità Autoriz.	T.S.L.	H.P.	LUNG. P.P.	SISTEMI DI PESCA
11	Senigaglia Luca	CALIMERO 2VE 1282	16844	30.09.1992	8,55	60	10,72	Draga idraulica, attrezzi da posta
12	Coop. Nicesolo	M.ADELAIDE 3VE 675	16974	29.01.1993	9,88	149	9,6	Draga idraulica, attrezzi da posta
13	Soc. Zeus S.n.c. di Costantini Luca e Scarpa Luigi	ZEUS 3VE 763	17033	21.07.1999	8,76	149	10,5	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
14	Soc. Idealpesca di Tagliati Daniele e Rudy S.n.c.	OCEANIA III VE 7278	16541	19.10.1999	24,3	149	12,84	Draga idraulica
15	Soc. Canaro di Vianello Nazario e C. S.n.c.	COBRA 1VE 1204	16757	23.02.2000	9,99	131	12,17	Draga idraulica, attrezziu da posta

Compartimento Marittimo di Chioggia:autorizzazioni da cancellare n.2

	TITOLARE	M.B.	N° UE	Anzianità Autoriz.	T.S.L.	H.P.	LUNG. P.P.	SISTEMI DI PESCA
1	Giorgino di Scarpa Dante e C. S.n.c.	GIORGINO CI 2852	2302	03.04.1979	9,8	130	11,95	Draga idraulica
2	Tiozzo Giuseppe "Brasiola" e C. S.n.c.	CELENTANO CI 2905	2332	07.07.1980	9,72	150	12,43	Draga idraulica
3	Tiozzo Sandro "Fasiolo"	A.MARINA II^ CI 2465	2178	29.01.1986	5,89	115	11,19	Draga idraulica
4	Ballerini Giovannino	CALIPSO II° CI 3183	18235	04.03.1986	5,67	109,98	10,24	Draga idraulica
5	Boscolo Aldo "Begio"	ALIMPESCA I CI 2866	2311	26.06.1992	9,93	149	10,45	Draga idraulica

Compartimento Marittimo di Pescara: autorizzazioni da cancellare n.4

	TITOLARE	M.B.	N° UE	Anzianità Autoriz.	T.S.L.	H.P.	LUNG. P.P.	SISTEMI DI PESCA
1	Rastelli Romeo e Coppa Gabriele	AZZURRA 7PC 347	10307	09.11.1983	9,96	150	10,33	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
2	F.lli Pasquini S.a.s.	C. PADRE 7PC 364	10317	25.01.1985	9,94	149	11,8	Draga idraulica, strascico
3	Mattiucci Antonio e Filippo S.n.c.	EVELINA M. 7PC 348	10308	31.01.1985	9,12	150	10,71	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta

	TITOLARE	M.B.	N° UE	Anzianità Autoriz.	T.S.L.	H.P.	LUNG. P.P.	SISTEMI DI PESCA
4	Sorgini Paola	FOLGORE 1PC 646	9973	16.04.1987	14,99	150	14,30	Draga idraulica, strascico, traino m., attrezzi da posta
5	Freccia Rossa S.n.c. di Di Gaetano Vincenzo e C.	FRECCIA ROSSA 8PC 439	19034	03.09.1996	10,42	131	11,34	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta.
6	Bartolini Alfredo e C. S.a.s.	STELLA D'ARGENTO 4PC 576	9810	16.12.1998	14,79	150	12,76	Draga idraulica, circuizione.

Art.2

La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 2, punto 3 del citato D.M. 22 dicembre 2000 è corrisposta alle seguenti imprese:

1) Scarpa Massimo	M/b A. MADRE 1VE 1214	(N°UE 16766)
2) Giorgino di Scarpa Dante e C. S.n.c.	M/b GIORGINO CI 2852	(N°UE 02302)
3) Soc.Tiozzo G. "Brasiola" e C. S.n.c.	M/b CELENTANO CI 2905	(N°UE 02332)
4) Rastelli Romeo e Coppa Gabriele	M/b AZZURRA 7PC 347	(N°UE 10307)
5) F.lli Pasquini S.a.s.	M/b C. PADRE 7PC 364	(N°UE 10317)
6) Mattiucci Antonio e Filippo S.n.c.	M/b EVELINA M. 7PC 348	(N°UE 10308)
7) Sorgini Paola	M/b FOLGORE 1PC 646	(N°UE 09973)

Art. 3

In applicazione dei criteri fissati all'articolo 3, comma 4 del D.M. 21 luglio 1998, in premessa citato, è approvata la seguente graduatoria degli idonei:

	TITOLARE	M.B.	N° UE	Anzianità Autoriz.	T.S.L.	H.P.	LUNG. P.P.	SISTEMI DI PESCA
1	Ghezzo Gildo	ANTARES II 1VE 1144	16729	25.071981	5,76	131	10,95	Draga idraulica, attrezzi da posta
2	Ballarin Giovanni e Mario S.n.c.	AMEDEO 1VE 1071	16706	25.07.1981	5,74	130	10,82	Draga idraulica, attrezzi da posta
3	Costantini Emanale	CESARE 2VE 1174	16821	25.08.1982	8,26	149	11,1	Draga idraulica
4	Tiozzo Sandro "Fasiolo"	A.MARINA II^ CI 2465	2178	29.01.1986	5,89	115	11,19	Draga idraulica
5	Ballerini Giovannino	CALIPSOII° CI 3183	18235	04.03.1986	5,67	109,98	10,24	Draga idraulica
6	Boscolo Giorgio "Bibi"	S.MARIA 1VE 967	16667	12.04.1986	9,06	115	11,22	Draga idraulica
7	Buletto di Chiereghin A. e C. S.n.c.	OCEANIA V VE 7656	16546	03.06.1986	24,48	280	13,10	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
8	Scarpa Pietro	TIZIANA VE 7806	16556	29.08.1986	9,9	167	9,9	Draga idraulica, attrezzi da posta
9	Coop. pesc. Aurora	KETTY 3VE 671	16971	28.11.1987	9,59	150	10,2	Draga idraulica, strascico
10	Troian Roberto	ELETTRA 3VE 902	7563	30.06.1990	16,17	149	13,8	Draga idraulica, strascico attrezzi da posta
11	Coop.Pesc. Cavallino	N.GAETANO VE 8495	16969	02.051991	9,34	130	11,25	Draga idraulica, attrezzi da posta
12	Boscolo Aldo "Begio"	ALIMPESCA I CI 2866	2311	23.06.1992	9,93	149	10,45	Draga idraulica
13	Senigaglia Luca	CALIMERO 2VE 1282	16844	30.09.1992	8,55	60		Draga idraulica, attrezzi da posta
14	Coop. Nicesolo	M.ADELAIDE 3VE 675	16974	28.01.1993	9,88	149	9,6	Draga idraulica, attrezzi da posta
15	Freccia Rossa S.n.c. di Di Gaetano Vincenzo e C.	FRECCIA ROSSA 8PC 439	19034	03.09.1996	10,42	131	11,34	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta.
16	Bartolini Alfredo e C. S.a.s.	STELLA D'ARGENTO 4PC 576	9810	16.12.1998	14,79	150	12,76	Draga idraulica, circuizione.
17	Soc. Zeus S.n.c. di Costantini Luca e Scarpa Luigi	ZEUS 3VE 763	17033	21.07.1999	8,76	149	10,5	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
18	Soc. Idealpesca di Tagliati Daniele e Rudy S.n.c.	OCEANIA III VE 7278	16541	19.10.1999	24,3	149	12,84	Draga idraulica
19	Soc. Canaro di Vianello Nazario e C. S.n.c.	COBRA 1VE 1204	16757	23.02.2000	9,99	131	12,17	Draga idraulica, attrezzi da posta

Art.4

L'indennità di cui all'articolo 2, punto 3 del D.M. 22 dicembre 2000 è, altresì, corrisposta alle seguenti imprese:

1) Ghezzo Gildo	M/b ANTARES 1VE 1144	(N°UE 16729)
2) Ballarin Giovanni e Mario S.n.c.	M/b AMEDEO 1VE 1071	(N°UE 16706)
3) Costantini Emanuele	M/b CESARE 2VE 16821	(N°UE 16821)
4) Tiozzo Sandro "Fasiolo"	M/b A.MARINA II CI 2465	(N°UE 02178)
5) Ballerini Giovannino	M/b CALIPSO II° CI 3183	(N°UE 18235)
6) Boscolo Giorgio "Bibi"	M/b S.MARIA 1VE 967	(N°UE 16667)
7) Buletto di Chiereghin A.e C. S.n.c.	M/b OCEANIA V VE 7656	(N°UE 16546)
8) Scarpa Pietro	M/b TIZIANA VE 7806	(N°UE 16556)

Art. 5

Alle liquidazioni delle indennità spettanti alle imprese di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto si provvederà con successivo provvedimento.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AULITTO

01A12559

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 ottobre 2001.

Cancellazione dal Registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Romanese per il lavoro», in Romana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra possono essere cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dello schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperano al versamento del contributo biennale obbligatorio di revisione;

Vista la notifica del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1997/1998 alla società cooperativa «Romanese per il lavoro», BUSC n. 1565/194841, con sede in Romana (Sassari), via Roma n. 64, effettuata in data 5 aprile 1997, contenente l'avvertenza che l'omesso versamento avrebbe comportato l'irrogazione della suddetta sanzione;

Atteso che la succitata cooperativa ha omesso il pagamento del suddetto contributo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Romanese per il lavoro», BUSC n. 1565/194841, con sede in Romana, costituita il 3 settembre 1980 a rogito notaio Lojacono Vincenzo; repertorio n. 10095; registro imprese n. 3821, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, in quanto ha omesso il pagamento del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1997/1998.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - Roma.

Sassari, 29 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MASSIDDA

01A12373

DECRETO 29 ottobre 2001.

Cancellazione dal Registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Laser», in Sassari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative inadempimenti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra possono essere cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperano al versamento del contributo biennale obbligatorio di revisione;

Vista la notifica del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1997/1998 alla società cooperativa «Laser», BUSC n. 1818/225254, con sede in Sassari, via Fermi n. 23, effettuata in data 11 aprile 1997, contenente l'avvertenza che l'omesso versamento avrebbe comportato l'irrogazione della suddetta sanzione;

Atteso che la succitata cooperativa ha omesso il pagamento del suddetto contributo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Laser», BUSC n. 1818/225254, con sede in Sassari, costituita il 13 gennaio 1987 a rogito notaio Pitzorno Manlio; repertorio n. 619; registro imprese n. 5808, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della coope-

razione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, in quanto ha omesso il pagamento del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1997/1998.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - Roma.

Sassari, 29 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MASSIDDA

01A12374

DECRETO 6 novembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota n. 771633 del 20 agosto 2001;

Decreta:

Le seguenti società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) coop. La Veloce, con sede in S. Maria Capua Vetere costituita per rogito La Porta in data 28 maggio 1984, reg. soc. 3377/84, BUSC 3039/205305;

2) coop. Dallas, con sede in Caserta costituita per rogito Grego in data 12 settembre 1985, reg. soc. 4828/85, BUSC 3219/214182;

3) coop. Consorzio Borgo Argentum, con sede in Maddaloni costituita per rogito Salvi in data 13 giugno 1994, reg. soc. 16526/95, BUSC 4716/270852;

4) coop. Sud Sound Service, con sede in Capua costituita per rogito Marzano in data 7 maggio 1993, reg. soc. 14460/93, BUSC 4517/263543;

5) coop. La Sicurezza, con sede in S. Maria Capua Vetere costituita per rogito La Porta in data 24 maggio 1984, reg. soc. 3379/84, BUSC 3041/205307;

6) coop. S. Marco vigilanza e investigazioni, con sede in Mondragone costituita per rogito Ronza in data 19 giugno 1974, reg. soc. 236/74, BUSC 1486/134799;

7) coop. La Inversa, con sede in Aversa costituita per rogito Farinaro in data 1º febbraio 1974, reg. soc. 55/74, BUSC 1317/128905;

8) coop. Enea, con sede in S. Cipriano d'Aversa costituita per rogito Dongiacomo in data 19 gennaio 1972, reg. soc. 12/72, BUSC 1119/117162;

9) coop. La Manteca, con sede in Arpino costituita per rogito Bellecca in data 16 dicembre 1986, reg. soc. 6654/87, BUSC 3523/225909;

10) coop. La Castellana, con sede in S. Cipriano d'Aversa costituita per rogito D'Alesio in data 2 febbraio 1958, reg. soc. 21/58, BUSC 117/60693;

11) coop. Everest, con sede in Casapesenna costituita per rogito Conte in data 25 aprile 1961, reg. soc. 33/61, BUSC 234/69771;

12) coop. La Florida, con sede in Casal di Principe costituita per rogito Dongiacomo in data 20 gennaio 1975, reg. soc. 45/75, BUSC 1513/136619;

13) coop. Edil casa Gricignano, con sede in Gricignano D'Aversa costituita per rogito Farinaro in data 2 maggio 1989, reg. soc. 9487/89, BUSC 3930/241853.

Caserta, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: FERDINANDO

01A12564

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 ottobre 2001.

Albo dei laboratori di ricerca autorizzati, di cui all'art. 14, comma 13, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VI DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o

privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 757 del 13 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 2001;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 25 settembre 2001, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Lombardia:

ERHARDT PIÙ LEIMER S.R.L. - via Europa, 2/H - 24048 Treviolo (Bergamo).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.54.1 - Ricerca, produzione e commercio di impianti per la tessitura di materie tessili;

29.55 - Ricerca, produzione e commercio di impianti per le materie plastiche.

Punto di primo contatto: tel. 035-200535 - E-mail R.manzoni@erhardt-leimer.com - fax 035-693909 - sito internet www.erhardt-leimer.com;

SIMECON S.R.L. - via Azzeccagarbugli, 5 - 23900 Lecco.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.4 - Studio e sviluppo di macchine automatiche d'assemblaggio, controllo e taratura;

29.5 - Studio e sviluppo di robot industriali;

31.5 - Studio e sviluppo di macchine per lampade elettriche.

Punto di primo contatto: tel. 0341-495343 - E-mail simecon@simecon.it - fax 0341-499145 - sito internet www.simecon.it

Emilia-Romagna:

FAST S.P.A. - via Talete, 2/4 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.2 - Fornitura di software e consulenza in materia di informatica;

29.6 - Fabbricazione macchine automatiche per dosatura e imballaggio;

72.6 - Altri servizi connessi all'informatica.

Punto di primo contatto: tel. 0522-622411 - E-mail p.cavalli@fastautomation.it - fax 0522-627194 - sito internet www.fastautomation.it

FORTEC S.R.L. - via Matteotti, 12 - 42015 Correggio (Reggio Emilia).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

51.66 - Commercio all'ingrosso di macchine;

28.52 - Lavori di meccanica generale per conto terzi;

29.40 - Fabbricazione macchine utensili e apparecchiature meccaniche.

Tel. 0522-692873 - E-mail taziob@tin.it - fax 0522-691749.

SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA S.C. A R.L. - via Selice Provinciale, 17/A - 40026 Imola (Bologna).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.24 - Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.a.c.

Punto di primo contatto: tel. 0542-607260 - E-mail alessandro.falzoni@sacmi.it - fax 0542-646260 - sito internet www.sacmi.com

Toscana:

I.S.E. INGEGNERIA DEI SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. - via Nuova, 128 - 56010 Vecchiano frazione Migliarino Pisano (Pisa).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.30.1 - Sistemi/apparati per il controllo dei processi industriali;

33.20.1 - Sistemi/apparati di misura, controllo, prova e simili;

72.20 - Software e consulenze nel settore informatico.

Punto di primo contatto: tel. 050-804343 - E-mail acremoncini.ise@interbusiness.it - fax 050-804727.

Lazio:

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN) - via di Vallerano, 139 - 00128 Roma.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto: tel. 06-50299279 - E-mail g.grande@insean.it - fax 06-5070619 - sito internet www.insean.it

Calabria:

NAUTILUS S.R.L. - via Affaccio, 59 - 89900 Vibo Valentia.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

05 - Pesca, piscicoltura e servizi connessi;

15 - Industrie alimentari e delle bevande;

41 - Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua.

Punto di primo contatto: tel. 0963-591846 - E-mail nautt@tin.it - fax 0963-94212 - sito internet www.coopnautilus.com

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

Lombardia:

M.B. INTERNATIONAL S.R.L. - via Milano, 255 - 20021 Baranzate Bollate (Milano).

Punto di primo contatto: tel. 02-38204043 - E-mail mbintern@mb-international.com - fax 02-38204087 - sito internet www.mb-international.com

Già iscritta nel 14° elenco, posizione n. 7, modifica indirizzo sede legale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2001

Il dirigente: COBIS

01A12425

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 6 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici delle imposte dirette e del registro di Busto Arsizio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mercato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio locale di Busto Arsizio ha comunicato il mancato funzionamento degli uffici delle imposte dirette e del registro di Busto Arsizio i giorni 26, 27 e 29 ottobre 2001, per gli adempimenti connessi all'apertura dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, avvenuta il 30 ottobre 2001;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici e delle imposte dirette e del registro di Busto Arsizio i giorni 26, 27 e 29 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 novembre 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A12449

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Trapani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia:

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Trapani nel giorno 13 ottobre 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione e la derattizzazione dei locali dell'ufficio di cui al punto 1.1 nel giorno a fianco indicato, il medesimo ufficio non ha operato per consentirne i relativi interventi.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 31 ottobre 2001

p. *Il direttore regionale:* FONTANA

01A12615

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2001.

Riconoscimento della rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'Unione generale coltivatori (U.G.C.-CISL).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'Unione generale coltivatori (U.G.C.-CISL), con sede in Roma, via Tevere, 44.

Motivazioni.

Il presente provvedimento è previsto dall'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, il quale stabilisce che le associazioni sindacali di categoria fra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale alle imprese se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla Camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province.

L'Unione generale coltivatori, avente fra i propri scopi sociali quello di rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese agricole, si è costituita da oltre dieci anni, come risulta dal verbale del 14 giugno 1985, dell'8° Congresso nazionale della Federcoltivatori CISL, trasformatasi nell'organizzazione professionale agricola denominata Unione generale coltivatori. Detta associazione ha presentato apposita documentata istanza dichiarando che il numero degli associati rappresenta oltre il 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria e che esistono strutture organizzate in almeno 30 province.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

01A12560

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2001.

Riconoscimento della rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del Coordinamento lavoratori autonomi del commercio e dei servizi (CLACS-CISL).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del Coordinamento lavoratori autonomi del commercio e dei servizi (CLACS-CISL), con sede in Roma, via Nizza n. 53.

Motivazioni.

Il presente provvedimento è previsto dall'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, il quale stabilisce che le associazioni sindacali di categoria fra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale alle imprese se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla Camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province.

Il Coordinamento lavoratori autonomi del commercio e dei servizi, avente fra i propri scopi sociali quello di rappresentare e tutelare gli interessi delle categorie di lavoro autonomo del commercio e dei servizi, si è costituito da oltre dieci anni, come risulta dalla nota protocollo n. 020 del 13 gennaio 1986 della CISL-Segreteria generale, dalla nota protocollo n. 717 del 17 gennaio 1986 della CISL-Dipartimento della politica organizzativa e finanziaria e dalla relazione al 1° Congresso nazionale tenutosi a Firenze il 27/28 maggio 1989. Detto coordinamento ha presentato apposita documentata istanza dichiarando che il numero degli associati rappresenta oltre il 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria e che esistono strutture organizzate in almeno 30 province.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

01A12561

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2001.

Riconoscimento della rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, della Federazione italiana sindacati lavoratori addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT-CISL).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, della Federazione italiana sindacati lavoratori addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT-CISL), con sede in Roma, via Livenza n. 7.

Motivazioni.

Il presente provvedimento è previsto dall'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, il quale stabilisce che le associazioni sindacali di categoria fra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale alle imprese se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla Camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province.

La Federazione italiana sindacati lavoratori addetti servizi commerciali affini e del turismo, avente fra i propri scopi sociali quello di rappresentare e tutelare gli interessi dei lavoratori autonomi addetti al commercio e al turismo, si è costituita da oltre dieci anni, come risulta dal verbale del congresso tenutosi a Chianciano Terme il 12/14 giugno 1989. Detta federazione ha presentato apposita documentata istanza dichiarando che il numero degli associati rappresenta oltre il 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria e che esistono strutture organizzate in almeno 30 province.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

01A12563

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 novembre 2001.

Modificazione allo statuto della Eurosun Assicurazioni vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1960).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *a)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Eurosun assicurazioni vita S.p.a. ed i successivi provvedimenti autorizzati;

Vista la delibera assunta in data 4 ottobre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Eurosun Assicurazioni vita S.p.a., che ha approvato la modifica apportata all'art. 3 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione del nuovo testo dello statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Eurosun Assicurazioni vita S.p.a. con la modifica apportata all'articolo:

art. 3 *(Denominazione - oggetto - sede - durata)*; nuova sede legale dell'impresa: Milano, via Lampedusa n. 13 (trasferimento dalla precedente sede sita in Milano, via G. Rossini n. 8).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A12395

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2001.

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa di Sias S.p.a., in Roma, conseguente alla delibera di liquidazione volontaria, e relativa approvazione della nomina del liquidatore. (Provvedimento n. 1964).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, gli articoli 65 e 70, che prevedono la decadenza dall'autorizzazione delle società in liquidazione volontaria e l'approvazione della nomina del liquidatore;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2 concernente la pubblicità degli atti e l'art. 3, comma 2, concernente la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto ministeriale in data 19 aprile 1994, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Sias S.p.a., con sede in Roma, viale Palmiro Togliatti n. 1625;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Sias S.p.a. in data 29 marzo 2001 che ha deliberato la liquidazione volontaria dell'impresa e la nomina del dott. Michele Carpaneda quale liquidatore;

Vista l'istanza con la quale la Sias S.p.a. ha richiesto l'approvazione della nomina del dott. Michele Carpaneda quale liquidatore;

Vista la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza suddetta;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito alla dichiarazione di decadenza di Sias S.p.a. dalle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ed all'approvazione della nomina del liquidatore;

Dispone:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera *c)*, e comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Sias S.p.a., con sede in Roma, viale Palmiro Togliatti n. 1625, è decaduta da tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Art. 2.

È approvata, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, la nomina del dott. Michele Carpaneda quale liquidatore di Sias S.p.a., con sede in Roma, viale Palmiro Togliatti n. 1625, posta in liquidazione volontaria con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti in data 29 marzo 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A12558

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2001.

Modificazioni allo statuto della Mediolanum Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1965).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative e integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Mediolanum Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Paleocapa n. 3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 27 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Mediolanum Assicurazioni S.p.a. che ha approvato, in particolare, le modifiche apportate agli articoli 2, 6, 7, 11, 26 dello statuto sociale nonché, in generale, a tutti gli altri articoli statutari, nel contesto di una revisione generale dello statuto che ha condotto all'adozione di un intero nuovo testo;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Mediolanum Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

«*Art. 1 (Denominazione) (ex art. 1: Denominazione Sede - Durata)*

Riformulazione dell'articolo in tema di denominazione sociale».

«*Art. 2 (Oggetto) (ex art. 2: Denominazione Sede - Durata)*

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in tema di attività strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale: "... In relazione a tale oggetto la società può, inoltre, compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e connesse al conseguimento dell'oggetto sociale; potrà pertanto assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, imprese, enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio nei limiti consentiti dalla legge, prestando anche eventuali servizi a favore di tali organismi, prestare fidejussioni ed avalli, concedere garanzie anche reali anche nei confronti di Banche ed Istituti di credito; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni, non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "... In relazione a tale oggetto la società può effettuare ogni operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare e compiere tutto quanto necessario o utile per il conseguimento dello scopo sociale sopradescritto, ivi compresa la prestazione di fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia anche reale, anche a favore di terzi non soci, nonché l'assunzione sia direttamente sia indirettamente di partecipazioni o interessenze in altre società o imprese con scopo analogo, affine o connesso al proprio...")».

Invariato il resto dell'articolo.

«*Art. 3 (Sede) (ex art. 3: Denominazione Sede - Durata)*

Introduzione dell'espressione "... ed uffici amministrativi" in relazione alla possibilità, per l'impresa, di istituire e sopprimere ulteriori strutture».

«*Art. 4 (Sede) (ex art. 4: Denominazione Sede - Durata)*

Sostituzione della parola "azionisti" (in luogo della precedente "soci") e introduzione dell'espressione "... per quel che concerne ..." in relazione all'individuazione del domicilio degli azionisti, nell'ambito dei loro rapporti con la società».

«*Art. 5 (Durata) (ex art. 5: Denominazione Sede - Durata)*

Sostituzione della parola "fissata" (in luogo della precedente "stabilita") in relazione alla durata della società e introduzione, *ex novo*, dell'espressione "e potrà essere prorogata"».

«*Art. 6 (Capitale sociale) (ex art. 6: Capitale)*

a) Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 25.800.000 (in luogo del precedente ammontare pari a L. 50.000.000.000), ripartito in n. 25.800.000 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna (a seguito di conversione in euro del capitale sociale);

b) Introduzione, *ex novo*, di alcune modalità di aumento del capitale sociale, per deliberazione dell'assemblea: "... anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse ed altresì mediante conferimento di beni in natura o di crediti";

c) Soppressione dell'ex comma finale in tema di versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla società a titolo di finanziamento, in quanto comma confluito nell'attuale art. 8, pari testo».

«*Art. 7 (Capitale sociale) (ex art. 7: Capitale)*

Introduzione, *ex novo*, di limitazioni alla trasferibilità delle azioni (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le azioni sono ... liberamente trasferibili"): diritto di prelazione a favore del socio - disciplina, effetti e condizioni».

Invariato il resto dell'articolo.

«*Art. 8 (Capitale sociale) (ex art. 8: Capitale)*

a) Trasposizione della preesistente disciplina di cui all'ex art. 6, ultimo comma, in tema di versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla società a titolo di finanziamento, pari testo;

b) Sostituzione delle parole "azionisti" e "compartecipazione" (in luogo delle precedenti "soci" e "partecipazione") in tema di modalità di riduzione del capitale sociale per deliberazione dell'assemblea».

«*Art. 9 (Assemblea)*

Nuova disciplina in materia di:

a) assemblea regolarmente costituita e sue deliberazioni: effetti;

b) luoghi di riunione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria: anche "nei Paesi membri della Unione europea";

c) diritti di voto connesso all'azione [trasposizione, con pari testo, dell'ex art. 10, pertanto abrogato]».

Invariato il resto dell'articolo.

«*Abrogazione dell'ex art. 10 (Assemblea)*

"Ogni azione dà diritto ad un voto" [articolo abrogato in quanto confluito nell'attuale art. 9, ultimo comma, pari testo]"».

«*Ex art. 11, rinumerato art. 10 (Assemblea)*

a) In materia di convocazione dell'assemblea, soppressione, dal testo, della preesistente parola "liberi" riferita al termine di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale;*

b) in materia di validità dell'assemblea, anche qualora non convocata secondo le ordinarie modalità, soppressione, dal testo, delle parole «l'Amministratore unico» e introduzione dell'espressione "in carica" riferita tutti gli amministratori intervenuti;

c) nuova disciplina in materia di funzionamento dell'assemblea, con possibilità che la medesima possa essere tenuta anche per audioconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti».

Invariato il resto dell'articolo.

«*Ex art. 12, rinumerato art. 11 (Assemblea)*

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di intervento in assemblea: "Possono intervenire all'assemblea tutti gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale e gli eventuali istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che si trovano nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge in materia")».

«*Ex art. 13, rinumerato art. 12 (Assemblea)*

In relazione al diritto dell'azionista di intervenire all'assemblea, con particolare riferimento alla possibilità, per il medesimo, di farsi rappresentare mediante delega scritta, soppressione, dal testo, dell'espressione preesistente "... da altra persona, anche non azionista ..." nonché dell'inciso "in genere" riferito, quest'ultimo, alla constatazione del diritto di intervento a cura del Presidente».

Invariato il resto dell'articolo.

«*Ex art. 14, rinumerato art. 13 (Assemblea)*

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di presidenza dell'assemblea: "L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta dall'assemblea" (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in loro assenza da altra persona eletta dall'assemblea stessa")».

«*Ex art. 15, rinumerato art. 14 (Assemblea)*

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina: "Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, così in prima come in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile)».

«*Ex art. 16, rinumerato art. 15 (Assemblea)*

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di verbale assembleare: "Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente della riunione ...; nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente della riunione farà redigere il verbale da un Notaio" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare da processo verbale firmato dal Presidente ... Nei casi di legge il verbale è redatto da Notaio")».

«*Ex art. 17, rinumerato art. 16 (Amministrazione)*

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di composizione del Consiglio di amministrazione, nomina e durata in carica degli amministratori e forma di amministrazione: "La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a undici amministratori i quali durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea, fermo il disposto dell'art. 2383, secondo comma, del codice civile e sono rieleggibili. Spetta all'assemblea determinare la forma di amministrazione, la nomina e il numero degli amministratori" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La società potrà essere amministrativa da un Consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri o da un amministratore unico, nominati dall'assemblea. La scelta della forma di amministrazione spetterà all'assemblea ordinaria in sede di rinnovo delle cariche sociali. Essi durano in carica tre esercizi o per il minor periodo determinato dall'assemblea e sono rieleggibili").

Nuova disciplina in materia di:

a) possesso dei requisiti di legge in capo agli amministratori;

b) difetto dei requisiti: effetti;

c) declaratoria di decadenza della carica: Organo preposto, termini e decorrenza».

«Ex art. 27 (Norme per il funzionamento dell'Amministratore unico), rinumerato art. 17 (Amministrazione)

Invariato nel testo».

«*Art. 18 (Norme per il funzionamento del Consiglio di amministrazione)*

Riformulazione dell'articolo in materia di nomina del Presidente: "Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ove a ciò non abbia provveduto l'assemblea").

Nuova disciplina in materia di:

a) rappresentanza legale della società in capo al Presidente del Consiglio (traslazione dall'ex art. 22);

b) possibilità di elezione di uno o più Vice Presidenti: effetti;

c) esercizio del potere di rappresentanza legale da parte del Vice Presidente: effetti;

d) nomina di più Vice Presidenti: modalità di sostituzione del Presidente a cura del Consiglio.

Soppressione dell'ex comma finale relativo agli effetti della mancanza della maggioranza dei consiglieri in carica in quanto periodo confluito, con integrazioni, nell'attuale art. 25».

«*Art. 19 (Norme per il funzionamento del Consiglio di amministrazione)*

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di raduno e modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione: "Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale, in Italia o nei Paesi membri dell'Unione europea. La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con let-

tera raccomandata oppure telegramma o telefax spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne faccia richiesta uno dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni liberi prima e, in caso di urgenza, con telegramma o telex da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio e ai Sindaci effettivi")».

«*Inserimento nuovo art. 20 (Norme per il funzionamento del Consiglio di amministrazione)*

a) Soggetto preposto alla presidenza del Consiglio di amministrazione;

b) possibilità di tenuta delle riunioni del Consiglio anche per audioconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti».

«*Ex art. 20, rinumerato art. 21 (Norme per il funzionamento del Consiglio di amministrazione)*

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione: "Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei Sindaci effettivi. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed in difetto di convocazione con la presenza di tutti i suoi membri e dei Sindaci effettivi. Le deliberazioni si prendono con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti").

Trasposizione dell'ex art. 24 nell'attuale art. 21 relativamente alla disciplina del processo verbale in tema di deliberazioni del Consiglio».

«*Ex art. 21, rinumerato art. 22 (Norme per il funzionamento del Consiglio di amministrazione)*

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di poteri del Consiglio di amministrazione: "Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza esclusione di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione, escluso solo quelli che la legge o lo statuto in modo tassativo riservano all'assemblea, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, meglio descritti per esemplificazione nel successivo art. 26")».

«*Art. 23 (Norme per il funzionamento del Consiglio di amministrazione)*

a) Nell'ambito dei poteri del Consiglio di amministrazione, nuova disciplina in materia di nomina del Comitato esecutivo e renumerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;

b) in relazione alle ulteriori competenze del Consiglio, riformulazione dell'articolo, con modifiche, sia in tema di poteri delegati ad uno o più dei suoi membri che di legale rappresentanza della società spettante, in via disgiunta, a ciascuno degli amministratori delegati;

c) in relazione alla possibilità, per il Consiglio, di nominare un Direttore generale, uno o più Direttori nonché Procuratori, trasposizione della preesistente disciplina di cui all'ex art. 26 (Norme per il funzionamento dell'Amministratore unico), quivi confluita con modifiche».

«*Abrogazione dell'ex art. 24 (Norme per il funzionamento del Consiglio di amministrazione)*

Disciplina (in tema di processo verbale delle deliberazioni del Consiglio) ora confluita nell'attuale art. 21, ultimo comma».

«*Inserimento nuovo art. 24 (Norme per il funzionamento del Consiglio di amministrazione)*

Obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Modalità della comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze».

«*Abrogazione dell'ex art. 25 (Norme per il funzionamento dell'Amministratore unico)*

Competenze dell'Amministratore unico».

«*Inserimento nuovo art. 25 (Norme per il funzionamento del Consiglio di amministrazione)*

Introduzione, con modifiche ed integrazioni, della preesistente disciplina di cui all'ex art. 18, ultimo comma, in tema di effetti relativi alla mancanza degli amministratori in carica, per dimissioni od altre cause».

«*Abrogazione dell'ex art. 26 (Norme per il funzionamento dell'Amministratore unico)*

Poteri di ordinaria amministrazione dell'Amministratore unico».

«*Ex art. 28 (Collegio sindacale) rinumerato art. 26 (Sindaci)*

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di nomina, composizione e durata in carica del Collegio sindacale: "L'assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale, composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per un triennio e sono rieleggibili..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "La gestione della società è controllata

da un Collegio sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a' sensi di legge").

Nuova disciplina in materia di:

a) nomina del Presidente del Collegio sindacale: modalità;

b) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;

c) possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;

d) compenso e rimborso spese per i sindaci: Organo competente.».

«*Ex art. 29, rinumerato art. 27 (Bilancio e riparto utili)*

Riformulato nel testo».

«*Ex art. 30, rinumerato art. 28 (Bilancio e riparto utili)*

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di destinazione degli utili: "Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di almeno il 5% per la riserva legale, nei limiti di legge, devono essere destinati secondo la deliberazione dell'assemblea" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Gli utili netti emergenti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, verranno ripartiti tra le azioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea").».

«*Inserimento nuovo art. 29 (Bilancio e riparto utili)*

Disciplina in tema di acconti sui dividendi».

«*Inserimento nuovo art. 30 (Bilancio e riparto utili)*

Disciplina dei dividendi non riscossi: effetti».

«*Art. 31 (Scioglimento e disposizioni generali)*

Introduzione dell'inciso "ed i compensi" in relazione alle determinazioni da assumere, a cura dell'assemblea, nei confronti dei liquidatori in caso di scioglimento della società».

«*Art. 32 (Scioglimento e disposizioni generali)*

Invariato nel testo».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A12532

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 novembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8791
Yen giapponese	108,02
Corona danese	7,4449
Lira Sterlina	0,61940
Corona svedese	9,4082
Franco svizzero	1,4573
Corona islandese	96,32
Corona norvegese	7,8940
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57316
Corona ceca	33,217
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,15
Litas lituano	3,5153
Lat lettone	0,5519
Lira maltese	0,4008
Zloty polacco	3,5940
Leu romeno	27593
Tallero sloveno	220,1185
Corona slovacca	43,160
Lira turca	1311000
Dollaro australiano	1,6982
Dollaro canadese	1,4052
Dollaro di Hong Kong	6,8561
Dollaro neozelandese	2,1337
Dollaro di Singapore	1,6148
Won sudcoreano	1120,85
Rand sudafricano	8,6590

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12721

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immucyst»

Estratto decreto n. 562 del 24 settembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aventis Pasteur Limited, con sede in 1755 Steeles Avenue West, Willowdale 451 Ontario, Canada.

Medicinale: IMMUCYST.

Confezione: A.I.C. n. 028422018 - 3 f. liof + 3 f. solv. 1 ml,

è ora trasferita alla società: Aventis Pasteur S.A., con sede in Avenue Pont Pasteur 2, Lyon, Francia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12169

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Timentin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 615 del 1º ottobre 2001

Medicinale: TIMENTIN.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate - Milano, via Zambeletti - c.a.p. 20021, (Italia), codice fiscale 03524320151.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027118013 - im 1 flac. 1,2 g+1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 027118025 - iv 1 flacone 3,2 g;

A.I.C. n. 027118037 - «1,6 ev pediatrico» flac. polv. soluz. 1,6 g varia a «1,6 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso o per infusione» 1 flacone;

A.I.C. n. 027118049 - «0,6 im pediatrico» flac. polv. soluz. 0,6 g + f solv 2 ml, varia a «600 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone + fiala solvente da 2 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027118013 - im 1 flac. 1,2 g+1 fiala 2 ml, varia a «1,2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone + fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 027118025 - iv 1 flacone 3,2 g, varia a «3,2 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso o per infusione» 1 flacone;

A.I.C. n. 027118037 - «1,6 ev pediatrico» flac. polv. soluz. 1,6 g varia a, «1,6 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso o per infusione» 1 flacone;

A.I.C. n. 027118049 - «0,6 im pediatrico» flac. polv. soluz. 0,6 g + F solv. 2 ml, varia a «600 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone + fiala solvente da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «1,6 ev pediatrico» flac. polv. soluz. 1,6 g (A.I.C. n. 027118037) e «0,6 im pediatrico» flac. polv. soluz. 0,6 g + F solv. 2 ml (A.I.C. n. 027118049), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

01A12172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lantanon»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 643 del 25 ottobre 2001

Medicinale: LANTANON.

Titolare A.I.C.: Organon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Ostilia n. 15, c.a.p. 00184, Italia, codice fiscale 00405640582.

Variazione A.I.C.:

variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13);

7. modifica del peso dello strato di copertura delle compresse o dell'involucro delle capsule;

15. modifica secondaria della produzione del medicinale;

17. modifica delle specifiche relative al medicinale;

20. prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento dell' autorizzazione;

25. cambiamento delle procedure di prova dei medicinali;

33. cambiamento di dimensione delle compresse, capsule, supposte, pessari (ovuli), in assenza di modifiche della composizione quantitativa e della massa media.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è così modificata: modifica secondaria della produzione del medicinale, della forma della compressa da rotonda ad ovale e adeguamento delle specifiche alla nuova forma, cambiamento delle procedure di prova del medicinale e prolungamento della durata di validità del prodotto da 3 a 5 anni e la modifica quantitativa degli eccipienti, come di seguito specificato.

Composizione: principio attivo: invariato. Eccipienti da: amido di patate mg 30 - silice precipitata mg 6 - magnesio stearato mg 0,6-3 - metilcellulosa mg 3 - calcio fosfato bibasico quanto basta a mg 300 - idrossipropilmetilcellulosa circa mg 2,50 - polietilenglicol 8000 circa mg 0,125 - titanio diossido circa mg 1, a: amido di patate mg 30 - silice precipitata mg 6 - magnesio stearato mg 0,6-3 - metilcellulosa mg 3 - calcio fosfato bibasico quanto basta a mg 300 - idrossipropilmetilcellulosa circa mg 2,50 - polietilenglicol 8000 circa mg 0,5 - titanio diossido circa mg 1.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023695036 - «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12171

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Velamox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 622 del 1º ottobre 2001

Medicinale: VELAMOX.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate - Milano, via Zambeletti - c.a.p. 20021, (Italia), codice fiscale 03524320151.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023097013 - 12 capsule 500 mg;

A.I.C. n. 023097037 - 1 flac. granul. sospensione estem 100 ml 3,75% BB;

A.I.C. n. 023097064 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 3 ml;

A.I.C. n. 023097076 - 2 flac. 500 mg + 2 fiale 3 ml iv im (sospesa);

A.I.C. n. 023097088 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 5 ml;

A.I.C. n. 023097090 - 2 flac. 1 g + 2 fiale 5 ml im iv (sospesa);

A.I.C. n. 023097102 - 12 compresse 1 g.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023097013 - 12 capsule 500 mg, varia a: «500 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 023097037 - 1 flac. granul. sospensione estem 100 ml 3,75% BB, varia a: «3,75% polvere per sospensione orale per uso pediatrico» 1 flacone + cucchiaino dosatore;

A.I.C. n. 023097102 - 12 compresse 1 g varia a: «1 g compresse» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «2 flac. 500 mg + 2 fiale 3 ml iv im» (A.I.C. n. 023097076), «2 flac. 1 g + 2 fiale 5 ml im iv» (A.I.C. n. 023097090), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

01A12173

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unixime»

Estratto decreto n. 631 del 25 ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: UNIXIME anche nelle forme e confezioni: «400 mg compresse dispersibili» 7 compresse e «400 mg compresse dispersibili» 5 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37, codice fiscale 00394440481.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci n. 37; i controlli analitici possono essere effettuati anche presso lo stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«400 mg compresse dispersibili» 5 compresse - A.I.C. n. 027152077 (in base 10), OTWMQF (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«400 mg compresse dispersibili» 7 compresse - A.I.C. n. 027152065 (in base 10), OTWMQ1 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: cefixima 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 47,20 mg - idrossipropilcellulosa low substitution 40 mg - silice colloidale anidra 5,0 mg - povidone 5,0 mg - aroma di fragola FA 15757 5,0 mg - aroma di fragola PV4284 2,5 mg - magnesio stearato 10 mg - colorante arancio-giallo (E 110) 0,29 mg - saccarina calcica 20,01 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Unixime» è indicato nel trattamento delle infezioni sostenute da microorganismi sensibili alla Cefixima e in particolare: infezioni delle alte vie respiratorie (faringite, tonsillite); infezioni otorinolaringoiatriche (otite media, ecc); infezioni delle basse vie respiratorie (polmonite, bronchite); infezioni del rene e delle vie urinarie.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12170

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefixoral»

Estratto decreto n. 632 del 25 ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: CEFIXORAL, anche nelle forme e confezioni: «400 mg compresse dispersibili» 7 compresse e «400 mg compresse dispersibili» 5 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3, codice fiscale 00395270481.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci n. 37; i controlli analitici possono essere effettuati anche presso lo stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«400 mg compresse dispersibili» 5 compresse - A.I.C. n. 027134081 (in base 10), OTW241 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell' art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«400 mg compresse dispersibili» 7 compresse - A.I.C. n. 027134079 (in base 10), OTW23Z (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Cefixima 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 47,20 mg - idrossipropilcellulosa low substitution 40 mg - silice colloidale anidra 5,0 mg - povidone 5,0 mg - aroma di fragola FA 15757 5,0 mg - aroma di fragola PV4284 2,5 mg - magnesio stearato 10 mg - colorante arancio-giallo (E 110) 0,29 mg - saccarina calcica 20,01 mg.

Indicazioni terapeutiche: il «Cefixoral» è indicato nel trattamento delle infezioni sostenute da microorganismi sensibili alla Cefixima e in particolare: infezioni delle alte vie respiratorie (faringite, tonsillite); infezioni otorinolaringoiatriche (otite media, ecc); infezioni delle basse vie respiratorie (polmonite, bronchite); infezioni del rene e delle vie urinarie.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12168

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Suprax»

Estratto decreto n. 633 del 25 ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: SUPRAX, anche nelle forme e confezioni: «400 mg compresse

dispersibili, 7 compresse E «400 mg compresse dispersibili» 5 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale 00130300874.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci n. 37; i controlli analitici possono essere effettuati anche presso lo stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«400 mg compresse dispersibili» 5 compresse - A.I.C. n. 027127087 (in base 10), OTVV9H (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«400 mg compresse dispersibili» 7 compresse - A.I.C. n. 027127075 (in base 10), OTVV93 (in base 32);

classe «C».

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Cefixima 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 47,20 mg - idrossipropilcellulosa low substitution 40 mg - silice colloidale anidra 5,0 mg - povidone 5,0 mg - aroma di fragola FA 15757 5,0 mg - aroma di fragola PV4284 2,5 mg - magnesio stearato 10 mg - colorante arancio-giallo (E 110) 0,29 mg - saccarina calcica 20,01 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Suprax» è indicato nel trattamento delle infezioni sostenute da microorganismi sensibili alla Cefixima e in particolare: infezioni delle alte vie respiratorie (faringite, tonsillite); infezioni otorinolaringoiatriche (otite media, ecc); infezioni delle basse vie respiratorie (polmonite, bronchite); infezioni del rene e delle vie urinarie.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12167

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Supracef»

Estratto decreto n. 634 del 25 ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SUPRACEF, anche nelle forme e confezioni: «400 mg compresse dispersibili» 7 compresse e «400 mg compresse dispersibili» 5 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Wyeth medica Ireland con sede legale e domicilio fiscale in Little Connell Newbridge CO. Kildare (Irlanda).

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci n. 37; i controlli analitici possono essere effettuati anche presso lo stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«400 mg compresse dispersibili» 5 compresse - A.I.C. n. 028855068 (in base 10), OVJLSW (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«400 mg compresse dispersibili» 7 compresse - A.I.C. n. 028855070 (in base 10), OVJLSY (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: cefixima 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 47,20 mg - idrossipropilcellulosa low substitution 40 mg - silice colloidale anidra 5,0 mg - povidone 5,0 mg - aroma di fragola FA 15757 5,0 mg - aroma di fragola PV4284 2,5 mg - magnesio stearato 10 mg - colorante arancio-giallo (E 110) 0,29 mg - saccarina calcica 20,01 mg.

Indicazioni terapeutiche: il «Supracef» è indicato nel trattamento delle infezioni sostenute da microorganismi sensibili alla Cefixima e in particolare: infezioni delle alte vie respiratorie (faringite, tonsillite); infezioni otorinolaringoiatriche (otite media, ecc): infezioni delle basse vie respiratorie (polmonite, bronchite); infezioni del rene e delle vie urinarie.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12166

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica concernente: «Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano", ai sensi del Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione».

Nella proposta di modifica della D.O.P. «Caciocavallo Silano» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 30 ottobre 2001, all'art. 2 - regione Calabria - provincia di Cosenza, aggiungere, dopo la parola «Castrovillari»: «zona Busento: dopo "San Martino di Finita", aggiunta di "Cosenza"».

01A12567

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651272/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.